

**OSCE – ODIHR SUPPLEMENTARY HUMAN DIMENSION MEETING
FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF**

9 July 2009, Hofburg, Vienna

Keynote Speech by Prof. Ombretta Fumagalli Carulli

**“Il cammino della libertà religiosa: un successo delle religioni, un successo
dell’OSCE, per la sicurezza e la democrazia”**

Signor Presidente, Distinti Partecipanti,

sono onorata dall’invito rivoltomi dal Direttore dell’ODIHR, Ambasciatore Lenarčič, di introdurre i lavori di questo Supplementary Human Dimension Meeting dedicato alla libertà religiosa o di credo. Si tratta di un argomento che ho avuto modo di approfondire in contesti e circostanze diverse, scientifiche e politiche.

Quasi trentacinque anni fa, alla conclusione della Conferenza di Helsinki, i popoli europei hanno posto, tra i dieci principi guida per le relazioni tra gli Stati, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dando particolare rilievo alla libertà religiosa.

Da allora la libertà religiosa è stata ripresa dal Processo di Helsinki in tappe significative che tutti voi ben conoscete: prima nella Riunione sui Seguiti di Madrid (1980-83), poi, con maggior importanza, alla Riunione sui Seguiti di Vienna (1986-89), anche grazie al frutto dei lavori della Riunione di Ottawa ‘85, quindi nella Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana (1990) ed, infine, al Vertice di Budapest (1994).

Così, quando è nata l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, essa si è trovata in dote l’intero *acquis* in materia di libertà religiosa, il più vasto e completo tra gli *standards* in materia a livello internazionale. La libertà religiosa vi viene, infatti, riconosciuta e tutelata in tutti i suoi tre aspetti: individuale, comunitario ed istituzionale. In altri termini, non solo è sancito il diritto dell’individuo, da solo o associato con altri, di credere e manifestare la propria fede, ma anche le confessioni religiose, in quanto tali, sono tutelate e valorizzate.

Attualmente, nell'OSCE la libertà religiosa e di credo trova considerazione e tutela anche nell'ambito del Programma sulla Tolleranza e non Discriminazione. Al riguardo, desidero ricordare, anzitutto, che i "culti tollerati" appartengono ad un'epoca passata, non pienamente rispettosa della libertà religiosa; inoltre, che la tolleranza deve accompagnare ed essere preceduta dalla libertà religiosa, per promuovere un clima di reciproco rispetto tra credenti.

Nonostante i numerosi impegni assunti dagli Stati Partecipanti in sede internazionale e le norme contenute nelle rispettive carte costituzionali, la libertà religiosa o di credo viene ancora violata quotidianamente nell'area OSCE, sia ad Est che ad Ovest di Vienna.

Vanno, anzitutto, segnalati gli episodi di violenza contro cose (in particolare luoghi di culto e cimiteri) e persone, che giungono persino all'uccisione. In tali circostanze, non è sufficiente che lo Stato sia estraneo a questi eventi, poiché ha anche l'obbligo di agire concretamente per favorire e proteggere la libertà religiosa o di credo dei propri cittadini e, quindi, per tutelarne i luoghi di culto. Vi sono, poi, attentati di altra natura, anche da parte della polizia o delle autorità pubbliche: fermi; arresti; perquisizioni e sequestri arbitrari ed illegali; diniego o complicazioni ingiustificate al rilascio dei visti d'ingresso a religiosi e volontari; indebite restrizioni all'importazione ed alla distribuzione di materiale religioso.

Il sistema della registrazione delle comunità religiose, di per sé non conflittuale con la libertà religiosa, dovrebbe valutare, tra l'altro, se dette comunità rispettano la dignità umana dei propri aderenti e, in particolare, se garantiscono, agli stessi, il diritto di cambiare religione. Capita, però, che l'esercizio arbitrario del potere di riconoscimento da parte delle pubbliche autorità crei discriminazioni tra confessioni religiose, limitando soltanto ad alcune una serie di diritti connessi con la registrazione. D'altra parte, occorre tener fermo il principio per cui, all'interno di uno Stato, in considerazione di ragioni storiche e culturali, nonché della diffusione presso la popolazione, una confessione religiosa può godere di uno *status* o trattamento particolare, laddove ciò non limiti la libertà religiosa delle altre confessioni. Il principio di uguaglianza sostanziale ci insegna, infatti, che, così come è ingiusto trattare in maniera diversa situazioni eguali, è altrettanto ingiusto imporre un eguale trattamento a situazioni diverse.

Credo, inoltre, opportuno ricordare che i *commitments* dell'OSCE tutelano le religioni minoritarie così come quelle maggioritarie ed anche queste ultime subiscono violazioni della libertà religiosa. Bisogna quindi evitare improprie graduatorie, come se le violazioni contro le confessioni minoritarie fossero più o meno gravi di quelle contro le religioni maggioritarie: la lesione della dignità umana è la medesima.

Desidero anche segnalare che le violazioni della libertà religiosa o di credo menzionate finora si registrano prevalentemente laddove la democrazia è più giovane e più fragile. In tali Paesi risulta particolarmente evidente come la libertà religiosa costituisca una sorta di cartina di tornasole per la verifica del rispetto di tutti gli altri diritti umani. Fra l'altro, è legata ad essi sotto vari profili. Si pensi, ad esempio, alle libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione.

In tale prospettiva, per quanto attiene ai rapporti fra la libertà religiosa e gli altri diritti umani, da una parte bisogna evitare che, in caso di bilanciamento tra i diritti, la libertà religiosa sia ritenuta subordinata agli altri diritti; d'altra parte, occorre opporsi al trend che tende a sottovalutare le violazioni della libertà religiosa, registrandole come violazioni di altre libertà – come quella di associazione o di espressione –, facendo così apparire meno ricorrenti i casi di violazione della libertà religiosa.

Ma anche i Paesi dove la democrazia e lo stato di diritto sono più radicati, non sono immuni da rischi e violazioni della libertà religiosa e di credo.

Per esempio, va diffondendosi la falsa convinzione che le religioni, anziché essere elemento di progresso e di benessere per la società, siano un fatto negativo, da combattere. Dagli impegni assunti nell'OSCE emerge chiaramente che la religione è anche un vero e proprio bene giuridico, meritevole di tutela. Se, quindi, la libertà di religione e di credo correttamente garantisce e tutela anche i non credenti, non dovrebbe trovare accoglimento positivo un ateismo antireligioso che predichi la necessità di eliminare la religione dalla vita pubblica e privata dei cittadini, poiché esso entrerebbe in irriducibile conflitto con la libertà religiosa, la quale implica una tutela del fenomeno religioso in quanto tale.

Occorre piuttosto promuovere la partecipazione delle comunità religiose al dialogo pubblico, anche attraverso i *mass media*, dando il benvenuto agli interventi dei rappresentanti delle confessioni religiose che, sulla base delle loro istanze morali ispirate dalla religione, esprimono un parere sulle vicende quotidiane e, in particolare, sulle decisioni legislative ed amministrative dei Paesi.

Si pone, qui, uno dei profili del delicato rapporto tra la libertà religiosa o di credo e la libertà di espressione. Non vi è alcun contrasto tra l'una e l'altra, nella misura in cui non si cerca di promuovere un supposto "diritto di non sentirsi offesi" e, d'altra parte, non si abusa della libertà di espressione per oltraggiare e vilipendere le religioni, i loro rappresentanti, simboli ed insegnamenti.

In questi casi, infatti, non si offre un servizio al pluralismo ed alla democrazia, proprio perché si impedisce il dialogo, respingendo violentemente chi ha convinzioni diverse. Per favorire il dialogo ed il pluralismo, è necessario che l'informazione sulle comunità religiose sia veritiera ed equilibrata, affinché l'opinione pubblica possa formarsi correttamente e si crei un clima di fiducia e reciproco rispetto tra comunità religiose, come pure tra credenti e non credenti.

Il riconoscimento del ruolo pubblico delle confessioni religiose passa anche attraverso l'instaurazione di un dialogo tra le autorità pubbliche e dette confessioni. Questo aspetto è stato sottolineato a più riprese negli impegni dell'OSCE – si pensi ai Documenti Finali di Madrid e di Vienna – ma anche in recenti riunioni afferenti al tema della libertà religiosa. Così anche il Trattato di Lisbona prevede un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese, le comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali, non limitato alle questioni strettamente attinenti alle esigenze della libertà religiosa.

Tale dialogo deve rispettare le specificità delle confessioni religiose rispetto alle altre formazioni sociali e, tra le confessioni religiose, deve tener conto della rilevanza storica, culturale e numerica di ciascuna. Inoltre, tale dialogo deve poter avvenire anche bilateralmente, con ciascuna di esse, a seconda delle specifiche circostanze e tematiche.

Il rifiuto dell'incidenza della religione nell'ambito della vita personale e sociale passa anche attraverso la sempre più diffusa negazione all'individuo del diritto di agire e, prima ancora, di esprimere il proprio pensiero conformemente alla propria coscienza, così come già sancito nel Documento Finale di Helsinki.

L'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio sulla base di convinzioni religiose è riconosciuta dai *commitments* dell'OSCE. La tutela della libertà religiosa impone che lo stesso avvenga anche per tutte le tematiche eticamente sensibili, afferenti alla vita umana ed alla famiglia. Né si possono accettare *black lists* degli obiettori, che li espongano a discriminazioni o vessazioni.

Anche il diritto fondamentale e la responsabilità primaria dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei propri figli va rispettato e salvaguardato nel rapporto con il ruolo statale in campo educativo. Vanno, quindi, garantite adeguate possibilità di esenzione da quegli insegnamenti che fossero eventualmente contrari ai principi religiosi e morali dei genitori. D'altra parte, occorre tenere presente che in nessuno modo il crescente multiculturalismo si oppone all'insegnamento religioso confessionale facoltativo nelle scuole pubbliche. Anzi, come ha posto in evidenza una nota sentenza della Corte Costituzionale italiana (n. 203/89), esso risponde ad una concezione di laicità positiva dello Stato.

Infine, desidero invitare gli Stati Partecipanti ad impegnarsi nei *fora* internazionali, affinché in ogni Paese e nei diversi contesti siano reciprocamente garantite le condizioni per l'effettivo e pieno esercizio della libertà religiosa o di credo. Tale esercizio richiede, fra l'altro, la disponibilità di luoghi di culto, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche (beninteso, dettate a carattere generale) che, a loro volta, tengono conto dell'esigenza di un equilibrato e corretto uso del territorio, nonché delle sue caratteristiche artistiche, culturali, religiose ed ambientali. Naturalmente, laddove un luogo non serve solo per il culto, è legittimo che, in ragione delle attività di natura diversa che di fatto vi trovano svolgimento, esso sia assoggettato alle prescrizioni in materia, non escluse quelle di pubblica sicurezza.

Quelle che ho presentato sono soltanto alcune delle sfide odierne alla libertà religiosa o di credo. Ho fiducia che il dibattito che tra poco avrà inizio contribuirà ad arricchire la consapevolezza circa le sfide presenti e a trovare nuovi spunti, sulla base degli impegni e dei principi fondativi dell'OSCE. La religione – lo si è detto prima – è un elemento positivo per le nostre società: un fattore di sicurezza e democrazia, che tanto l'OSCE ha contribuito a difendere e a promuovere.

Grazie!